

## DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI DEGLI AUTORI

Presentazione sintetica delle novità introdotte dal recepimento della direttiva UE 2019/790 nel nostro ordinamento

### *COSA CAMBIA NELLA LEGGE?*

*Una remunerazione «adeguata e proporzionata» al valore economico dei diritti ceduti*

La principale novità introdotta dalla direttiva UE 2019/790, recepita nella legge 633/1941 s.m.i. (LDA), riguarda la remunerazione: ora, infatti, l'art. 107 LDA stabilisce che agli autori spetta una **remunerazione «adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento»**.

Questo significa che i compensi devono essere basati non soltanto sull'**entità del lavoro** (retribuibile con un anticipo forfettario), ma anche sulla **partecipazione ai proventi** dell'utilizzo commerciale dell'opera e delle sue eventuali elaborazioni e trasposizioni, partecipazione che può avvenire mediante *royalties* o altre forme di condivisione degli utili.

La legge inoltre introduce l'obbligo di **trasparenza sui proventi** generati dallo sfruttamento dell'opera<sup>1</sup>, dispone la messa a punto di un meccanismo di **adeguamento contrattuale**<sup>2</sup> e prevede il diritto di **revoca**<sup>3</sup>. Questo significa che la legge obbliga gli editori a dar conto delle modalità con cui hanno sfruttato l'opera e dei risultati conseguiti, e consente di rivedere il contratto se la remunerazione concordata si rivela sproporzionatamente bassa. Inoltre, se i diritti ceduti non vengono sfruttati entro un certo periodo di tempo, la cessione può essere revocata.

Infine, la legge attribuisce all'**Agcom** funzioni di vigilanza e stabilisce che sia attivata, presso questa Autorità, **una procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie**<sup>4</sup> relative agli obblighi di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale: ad oggi (inizio 2023) non esiste ancora un regolamento che definisca tale procedura e noi chiediamo che le associazioni di categoria siano consultate in vista della sua elaborazione. Riteniamo che tale procedura, essendo rivolta a tutelare soggetti contrattualmente deboli, debba avere le caratteristiche previste dalla direttiva UE 2013/11 per le procedure ADR destinate ai consumatori (tendenziale gratuità, rapidità, specializzazione, facilità di accesso), e vogliamo che al suo interno sia previsto un ruolo per le associazioni di categoria.

<sup>1</sup> L. 633/41 art. 110-quater: i soggetti cui sono stati trasferiti i diritti «hanno l'obbligo di fornire agli autori [...] con cadenza almeno semestrale, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche, e la remunerazione dovuta».

<sup>2</sup> L. 633/41 art. 110-quinquies: gli autori «hanno diritto a una remunerazione ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa, se la remunerazione concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche».

<sup>3</sup> L. 633/41 art. 110-septies: «L'autore [...] in caso di mancato sfruttamento può agire per la risoluzione, anche parziale, del contratto».

<sup>4</sup> L. 633/41 art. 110-sexies: «Per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 110-quater e il meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 110-quinquies, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [Agcom], che risolve la controversia nel termine di novanta giorni dalla richiesta, in conformità a quanto stabilito da apposito regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria».

## COSA CAMBIA PER I TRADUTTORI E GLI ALTRI AUTORI DEL SETTORE EDITORIALE?

*Un po' di storia, per capire meglio le intenzioni del legislatore*

Le norme sui contratti e sui compensi degli autori contenute nella direttiva 790/2019 partono dalla constatazione che **le prassi contrattuali dominanti in tutta l'Unione europea sono inadeguate a proteggere le figure autoriali**. Anche nel settore editoriale, il "diritto d'autore" spesso è usato in modo da tutelare esclusivamente i cessionari dei diritti, mentre gli autori sono costretti a firmare contratti capestro per l'insufficiente potere contrattuale rispetto alla controparte, nel contesto di normative deboli e non al passo con i tempi.

In particolare, per quanto riguarda i **traduttori** – riconosciuti come **autori a pieno titolo** fin dalla Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche (1886) e dall'art. 4 della legge italiana sul diritto d'autore (1941) – per oltre 80 anni alcune previsioni della legge sono state usate come "scappatoie" per eludere i suoi principi, portando all'affermazione di prassi scorrette e predatorie.

Dal 1941 infatti la LDA, nella sezione dedicata al contratto di edizione, prevede che l'**autore partecipi ai proventi** derivanti dall'utilizzo commerciale della propria opera, cioè che gli venga riconosciuta una percentuale sulle vendite (*royalties*). Tuttavia, per alcune tipologie di opere – tra cui le traduzioni e le opere delle arti figurative – il legislatore nel 1941 ha voluto dare alle parti **la possibilità di derogare da questa regola**, e autore e committente potevano decidere (ovvero: il committente poteva imporre) che la cessione dei diritti venisse retribuita unicamente con un compenso "a stralcio" per tutta la durata del contratto, fino a un massimo di 20 anni (un termine lunghissimo già a quei tempi, per quanto spesso imposto dagli editori ancora oggi). Con questo tipo di accordo, l'opera poteva avere anche molto successo commerciale e generare profitti stellari: a beneficiarne sarebbe stato soltanto il soggetto a cui l'autore aveva ceduto i diritti. L'unica possibilità di correggere il tiro era in fase di rinnovo del contratto, alla scadenza del periodo di cessione.

**Ora invece**, con le nuove regole derivanti dalla direttiva (inserite nella sezione sulle norme generali del Capo II della LDA, sulla trasmissione dei diritti di utilizzazione), **il compenso "a stralcio" o forfettario è ammesso soltanto in casi residuali**, ossia quando il contributo dell'autore all'opera o all'esecuzione «ha carattere meramente accessorio»: pertanto, al di fuori di quei limitatissimi casi, **un contratto di cessione che preveda unicamente una retribuzione fissa a cartella è da considerarsi illegittimo**, perché il compenso non può ritenersi adeguato e proporzionato al valore dei diritti ceduti.

Con l'introduzione di queste modifiche, quindi, **il nostro ordinamento tutela maggiormente gli autori, la cui opera non può generare ricchezza senza che ne beneficino anche loro**.

Sul piano concreto, l'autore è effettivamente tutelato nella misura in cui:

- 1) il suo contratto prevede **un compenso che rispetta i criteri di adeguatezza e proporzionalità previsti dalla legge**,
- 2) è al corrente dell'andamento dell'opera (per questo la legge impone **l'obbligo di trasparenza** sulle copie vendute e sugli utili generati tramite ogni forma di sfruttamento),
- 3) può negoziare una remunerazione ulteriore a quella inizialmente pattuita, qualora questa si rivelasse sproporzionatamente bassa rispetto agli utili realizzati dall'editore per l'iniquità delle pattuizioni iniziali o perché l'opera avesse un andamento migliore del previsto (infatti la legge prevede l'introduzione di un **meccanismo di adeguamento contrattuale**),
- 4) può revocare la cessione dei diritti che non vengono utilizzati entro un certo periodo (infatti la legge prevede il **diritto di revoca**),
- 5) può domandare giustizia, in modo non troppo oneroso, nei confronti di un editore che violasse la legge (infatti la legge prevede l'attivazione, da parte dell'Agcom, **di una procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie** relative agli obblighi di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale, procedura a cui l'autore potrà ricorrere anche tramite le associazioni di categoria).

In assenza di queste condizioni, la legge, così modificata, rischia di restare lettera morta, e prassi contrattuali scorrette, se non addirittura illecite, continueranno a verificarsi quotidianamente. La responsabilità per la corretta attuazione della legge e la vigilanza sul rispetto delle nuove norme riguardano tutte le parti coinvolte, a cominciare dagli autori.

## COSA CAMBIA PER ME?

### *Osservazioni conclusive da tenere presenti in fase di negoziazione*

Affinché le nuove norme portino a contratti più equi e ad entrate maggiori per tutti i traduttori, e non soltanto per chi traduce opere che vanno bene sul mercato, in fase di negoziazione del contratto bisogna fare attenzione a non salutare il riconoscimento delle *royalties* da parte del committente (atte a garantire la **compartecipazione ai profitti derivanti dalla cessione dei diritti**) come gentile concessione, in cambio della quale accettare compensi a cartella più bassi oppure – peggio ancora – rinunciare alla negoziazione di clausole fondamentali per garantire la qualità delle nostre condizioni di lavoro.

A prescindere dalle previsioni sull'andamento commerciale dell'opera, quindi, quando si avvia una negoziazione è indispensabile tenere presente:

- 1) il diritto di esigere **compensi a cartella dignitosi**, che corrispondano all'entità del lavoro da svolgere;
- 2) il **periodo di cessione**: il massimo di 20 anni tuttora previsto dalla legge<sup>5</sup> è iniquo e sproporzionato in rapporto alle condizioni contrattuali e ai compensi che oggi realisticamente riusciamo a ottenere, ed è anacronistico rispetto alla velocità del mercato, viste le trasformazioni tecnologiche intercorse dal 1941;
- 3) l'opportunità di negoziare singolarmente la cessione dei diritti di pubblicazione (libri, albi, e-book, audiolibri, estratti, edizioni in edicola...), di rappresentazione (messa in scena, lettura in pubblico...), di trasformazione ed elaborazione (ulteriore traduzione, adattamento in opere teatrali, multimediali e videoludiche...), ecc., **evitando la cessione in blocco in cambio di un unico compenso forfetario che prescinde totalmente dagli utili generati dall'opera**: quest'ultima prassi è l'esatta antitesi di un compenso adeguato e proporzionato al valore dei diritti ceduti; ogni diritto ceduto deve apportare utili anche al traduttore;
- 4) la definizione delle modalità dell'eventuale **trasferimento dei diritti a terzi**, che va sempre comunicato e compensato con una **remunerazione aggiuntiva**, che preveda a sua volta la partecipazione ai proventi;
- 5) in caso di dubbio o difficoltà, c'è il servizio di **consulenza contrattuale** di Strade ([contratti@traduttoristrade.it](mailto:contratti@traduttoristrade.it)).

Buone negoziazioni!

---

<sup>5</sup> L. 633/41 art. 122: «Il termine [...] non può eccedere venti anni».